

ODG/PRG: 591

PG: 26771/74

Data Seduta: 24/06/1974

Data inizio vigore: 24/06/1974

Regolamento normativo e igienico-sanitario per la gestione e il funzionamento delle piscine comunali

1. Norme generali

Art. 1

L'inizio e il termine dei periodi di attività e gli orari di apertura e di chiusura delle piscine e dei servizi annessi, è stabilito dalla Giunta Comunale.

Art. 2

Le tariffe per l'accesso e l'uso delle piscine sono stabiliti con delibera del Consiglio Comunale.

Art. 3

Le piscine comunali possono essere concesso in uso alle Federazioni ed alle Società Sportive per gare ed allenamenti.

Art. 4

Gli Enti, le Società Sportive e le persone ammesse alle piscine debbono avere preso conoscenza delle norme prescritte dal presente regolamento e non possono in nessun caso invocarne l'ignoranza.

Art. 5

I ragazzi di età inferiore ai dieci anni dovranno essere accompagnati da persone adulte.

Art. 6

Non sono ammesse alle piscine le persone che si trovino in istato di ebbrietà. Non possono essere introdotti nel recinto delle piscine cani od altri animali.

Art. 7

La Direzione deve rifiutare l'ingresso alle piscine o deve provvedere a revocare la concessione a chi possa turbare l'ordine o il buon andamento del servizio, od arrechi con incomposti atteggiamenti e con sommari abbigliamenti, offesa al decoro e alla morale.

Art. 8

I bagnanti devono:

- a) svestirsi e vestirsi unicamente negli appositi spogliatoi tenendo le porte completamente chiuse;
- b) sottoporsi ad accurata doccia, previa saponatura ed abbondante risciacquatura;
- c) astenersi dal circolare nei corridoi interni con calzature di qualsiasi genere, fatta eccezione per zoccoli di legno e sandali per bagno;
- d) astenersi dal fumare lungo i bordi della vasca, schiamazzare, cantare o comunque tenere contegno non corretto;
- e) salvo permesso della Direzione, astenersi dall' eseguire tuffi;
- f) non arrecare molestia agli altri bagnanti con gesti o parole;
- g) evitare discussioni con il personale preposto al servizio;
- h) astenersi dall' usare in piscina saponi, detersivi, sostanze medicamentose o di qualsiasi altro genere che possano alterare la composizione chimica dell' acqua della vasca.

Art. 9

I bagnanti devono avere la massima cura degli effetti d' uso e di tutto il materiale fisso e mobile delle piscine, sotto pena di risarcimento all' Amministrazione Comunale di ogni eventuale danno, ferme restando le sanzioni di legge e del presente regolamento.

Art. 10

La Direzione non assume responsabilità alcuna per gli oggetti o valori dei bagnanti che eventualmente venissero a mancare.

Art. 11

I bagnanti non possono distogliere per alcun motivo i bagnini dal loro servizio di vigilanza ed il personale in genere dalle sue mansioni.

Art. 12

Le piscine possono essere concesse per gare sportive con l' osservanza delle seguenti formalità:

- a) le Società dovranno presentare richiesta all' Assessorato Sport con congruo preavviso;
- b) nella domanda dovrà essere specificato il giorno o i giorni e le ore in cui si intende svolgere le gare;
- c) le Società, prima di effettuare le gare, dovranno espletare tutte le modalità amministrative e legali (assicurazione, responsabilità civili, danni, ecc.) e dovranno assumersi l' impegno di munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni in materia, per la effettuazione delle manifestazioni.

Art. 13

In occasione di manifestazioni natatorie avranno accesso ai locali interni, oltre i nuotatori gareggianti, i soli ufficiali della Federazione Nuoto incaricati delle gare.

Gli Ufficiali Federali dovranno astenersi dal fumare.

Essi vestiranno possibilmente di bianco e calzeranno scarpe pure bianche di gomma, di cui saranno tenuti a curare la pulizia e la disinfezione. Dovranno inoltre evitare di usare carta, matite ed inchiostri copiativi per le loro scritturazioni.

Art. 14

L' Assessorato Sport ha facoltà di disciplinare il numero degli atleti aderenti a gruppi sportivi natatori per gli allenamenti, nonché regolare l' orario di accesso alle piscine, attenendosi alle seguenti norme:

- a) la concessione per l' uso delle piscine per i corsi di nuoto e per gli allenamenti potrà essere accordata a presentazione di domanda diretta all' Assessorato allo Sport, con congruo preavviso. Le domande dovranno indicare la serie a cui la Società appartiene, nonché elencare i nominativi degli atleti, divisi per categoria, ed essere munite del visto del Com.to Reg.le della F.I.N.;
- b) le concessioni saranno limitate ai soli pomeriggi dei giorni feriali, escluso il sabato;
- c) l' Assessorato Sport disciplinerà i turni e gli orari nonché l' afflusso dei partecipanti, secondo le esigenze che di volta in volta si presenteranno, compatibilmente alla disponibilità della piscina.

Art. 15

All' Ufficiale Sanitario del Comune, compete la vigilanza igienico-sanitaria per i controlli di sua competenza.

Art. 16

Durante l' orario di apertura delle piscine potrà essere richiesto il servizio di un vigile urbano che dovrà coadiuvare il personale per il rispetto da parte dei bagnanti del presente regolamento.

2. Norme igienico-sanitarie

Art. 1

L' acqua di alimentazione all' entrata della vasca deve possedere buone caratteristiche igieniche.

In particolare gli indici batterici di inquinamento devono essere contenuti entro i limiti normalmente ammessi per le acque potabili.

Art. 2

Il proporzionamento delle circolazioni deve assicurare un prelievo di acqua usata e una nuova immissione di acqua depurata in modo continuo durante le 24 ore, garantendo almeno tre ricambi completi nello stesso tempo. A questa portata deve essere aggiunta la integrazione necessaria a compensare le perdite per evaporazione, per sfioro o per altre cause, in misura non inferiore al 10% della portata di base.

Art. 3

L' acqua del ricircolo deve essere continuamente filtrata, bonificata mediante sistemi di sterilizzazione giudicati idonei dall' Ufficiale Sanitario. L' impianto di depurazione deve disporre di un idoneo sistema di flocculazione e successive filtrazioni dell' acqua di ricircolo mediante almeno due batterie di filtri a pressione o gravità, della portata complessiva superiore ad 1/3 della portata oraria di circolazione in modo da costituire una riserva per la filtrazione in caso di guasto a un filtro.

Non è necessaria la flocculazione quanto il sistema di filtrazione assicuri per il filtrato i limiti di accettabilità stabiliti dalla Circolare n. 128 emessa in data 16/7/1971 dal Ministero della Sanità e successivi aggiornamenti.

E' prevista anche la possibilità di aggiungere all' acqua in entrata piccole quantità di sostanze algicide (solfato di rame in quantità variabili da 1 a 2 g/m³).

Art. 4

Tutte le piscine pubbliche e private, indipendentemente dalla capacità ricettiva, devono essere dotate della apparecchiatura per le analisi di acqua di vasca.

Il controllo del cloro residuo libero deve essere effettuato almeno due volte per turno, alla apertura e nel periodo di massimo affollamento della vasca e comunque almeno una volta ogni due ore.

Il metodo usato per la determinazione quantitativa e qualitativa del cloro attivo è quello colorimetrico ottenuto con l' aggiunta della soluzione cloridrica di ortotolidina. Il pH dell' acqua della vasca deve mediamente avere un valore di 7,4 (6,5-8,3).

Il cloro attivo in uscita dovrà essere compreso tra 0,4 e 0,6 mg/l. Nella vasca non dovrà superare la concentrazione di 1 mg/l.

Per quanto riguarda la temperatura dell' acqua delle vasche i valori devono essere generalmente compresi tra 24°-26° C. Nel caso di piscine riservate ai bambini i valori devono essere elevati a 28°C.

Tutte le piscine devono essere fornite di pHmetro e termometro per misure estemporanee.

I campioni devono essere prelevati sulle tubazioni di uscita e in diversi punti della vasca.

I dati rilevati saranno annotati di volta in volta su apposito registro che sarà tenuto sempre aggiornato e a disposizione delle Autorità Sanitarie.

Sullo stesso registro sarà annotato, alla chiusura, il numero dei bagnanti presenti nell' intera giornata e nei singoli turni.

Per le piscine con capacità ricettiva superiore alle 200 presenze contemporanee in vasca deve essere prevista la installazione di apparecchiature automatiche con registratore per il controllo dei seguenti parametri: temperatura dell' acqua, pH, Cloro residuo attivo, indice di torbidità dell' acqua.

Art. 5

Perché non si verifichino condizioni di eccessivo affollamento nello specchio d' acqua, pregiudizievole sotto il profilo della sicurezza e dell' igiene, sono disponibili nello specchio della vasca natatoria 2 m² per ciascuno dei frequentatori della piscina presenti contemporaneamente oltre la barricata. Per assicurare che alla fine della giornata l' accumulo delle impurità nell' acqua apportate dai bagnanti che si avvicendano nella vasca non raggiunga limiti di intollerabilità, sono previsti congrui periodi di riposo tra ciascun turno o gruppi di turni di affluenza con ricolazione dell' acqua di vasca (senza bagnanti all' interno) ogniqualvolta si riscontra che la piscina ha accolto il massimo previsto dei bagnanti.

La durata di tale periodo non deve mai essere inferiore ad ore 1; al fine del controllo delle impurità l' impianto di depurazione deve essere completo di apparecchiature (a funzionamento manuale o automatico) atte a rilevare lo stato di impurità dell' acqua stessa, così da determinare di volta in volta o la sola necessità di circolazioni a vasca senza bagnanti o la necessità del controlavaggio dei filtri stessi. Nel caso di controlavaggio, tale operazione deve sempre avvenire con insufflazione di aria dall' esterno. Il controlavaggio deve essere comunque effettuato una volta ogni tre giorni indipendentemente dal salto di pressione verificabile tra entrata ed uscita dell' acqua del filtro.

Art. 6

Per le piscine coperte, o che si prevede di coprire, con coperture pressostatiche, l' acqua di ricircolo deve essere integrata con ossigeno e trattata mediante opportuna apparecchiatura al fine di mantenere le caratteristiche organolettiche dell' acqua stessa di ricircolo. L' Autorità Sanitaria controllerà che l' ossigeno nell' acqua di ricircolo sia nella misura corrispondente a quella prevista per l' acqua di alimentazione.

nel solo caso di utilizzo di apparecchio sterilizzante ad azione combinata ozono-cloro, l' additivazione di ossigeno ovviamente può non essere richiesta: sulla necessità di tale apparecchiatura l' Autorità Sanitaria deve dare la preventiva autorizzazione.

Art. 7

I servizi igienici devono essere tenuti in buone condizioni di pulizia e devono essere quotidianamente disinfettati.

Art. 8

L' ambiente delle piscine coperte, specie in corrispondenza dell' invaso, deve sempre essere mantenuto confortevole: pertanto l' aria ambiente, oltre ad essere deumidificata, deve essere trattata con opportuni ed efficaci sistemi deodoranti.

L' ufficiale Sanitario dovrà controllare periodicamente lo stato ambientale delle piscine.

Art. 9

A seconda della utilizzazione della piscina, a insindacabile giudizio dell' Ufficiale Sanitario, possono essere imposti nella piscina stessa, quando ricorrano motivi di igiene, opportuni trattamenti contro le infezioni di tipo epidermico (funghi, ecc.).

Art. 10

In occasione di manifestazioni sportive dovranno essere forniti sandali puliti agli ufficiali di gara.

I tuffi dovranno essere vietati (o autorizzati di volta in volta nelle piscine che lo permettano).

3. Norme di costruzione

a) in corrispondenza dell' invaso delle piscine devono essere previsti opportuni servizi igienici di facile accessibilità, separati per sesso, in modo da ovviare al facile inconveniente di perdite di urine, sia nell' invaso, sia, in caso di bambini, lungo il tragitto per arrivare al servizio.

Nei servizi per i frequentatori della piscina devono essere comprese anche le docce, le quali, distinte per sesso e dotate di acqua calda e fredda, devono essere ubicate in modo tale che l' accesso alla piscina avvenga soltanto attraverso di esse.

Il numero di docce, pertanto, dovrà essere così determinato:

- piscine per il pubblico: superficie vasca (in m²)/15
 - piscine (pubbliche e private) per corsi di nuoto: numero bagnanti per corsia/3
- (avendo presenti non più di 6 allievi per corsia di 25 m.)

- piscine private (riferite ad attività non comprese nelle prime due): il numero delle docce verrà definito nello studio del progetto dalla Direzione dei Servizi Igiene e Sanità sulla base delle frequenze previste; non dovranno comunque mai essere inferiori a una ogni 6 bagnanti.

b) se la piscina viene adibita anche alla effettuazione di corsi di nuoto deve essere prevista una sala di attesa di opportune dimensioni (riferita alla popolazione) per gli accompagnatori. Detta sala deve essere agibile senza percorsi esterni e deve essere a diretto contatto con i servizi per i frequentatori dei corsi.

c) se è prevista una tribuna per il pubblico in corrispondenza degli invasi, deve essere opportunamente separata da questi e deve essere dotata di apposito parapetto con bancale superiore di dimensione sufficiente a impedire l' accidentale caduta di oggetti o di sporcizia nella zona della vasca. A tale tribuna il pubblico avrà accesso, ma sarà proibito fumare, consumare generi alimentari e bevande.

d) se è previsto un bar, deve essere agibile senza alcuna possibilità di contiguità diretta con la zona degli invasi.

L' accesso alla piscina dal solario deve essere possibile solo attraverso la doccia.

Art. 11

Ad ogni piscina deve essere preposto un funzionario responsabile il quale è tenuto a garantire l' osservanza di tutto quanto prescritto nei precedenti articoli e a conservare registri e moduli di registrazione delle apparecchiature automatiche di controllo dell' acqua da esibire ad ogni richiesta dell' Autorità Sanitaria.